

CONSORZIO ACQUEDOTTO "VINA"

CONVENZIONE

L'anno duemilaotto il giorno trenta del mese di Dicembre in Palmi (RC), davanti a me Dr. Pietro Emilio - Segretario Generale del Comune di Palmi - sono presenti i sigg:

*1)Ennio **Gaudio***

*2)Emanuele Antonio **Oliveri***

*3)Massimo **Signorelli***

rispettivamente Sindaci dei Comuni di:

PALMI

MELICUCCA'

SEMINARA (per la frazione di **S.Anna**)

(per l'innanzi chiamati semplicemente "Comuni"), ciascuno appositamente autorizzato alla stipula della presente convenzione in nome e per conto dei rispettivi Enti, in forza delle seguenti deliberazioni:

Comune di Palmi- Delibera C.C. n. 45 del 30.6.2008 modificata con delibera C.C. n. 70 del 27.11.2008

Comune di Melicuccà - Delibera C.C. n. 114 del 18.12.2008

Comune di Seminara - Delibera della Commissione Prefettizia n. 45 del 17.11.2008

Premesso

- che i sopra citati Enti fanno parte del "Consorzio Acquedotto VINA" costituito in data 31 marzo 1914;

- che l'articolo 273 c. 4 TUEL 18 agosto 2000, n.267 (per l'innanzi definito riassuntivamente "Legge") stabilisce l'obbligo per gli Enti Locali di provvedere, entro due anni dalla sua entrata in vigore, alla revisione dei Consorzi e delle altre forme associative esistenti fra i Comuni e/o Province, sopprimendoli o trasformandoli nelle nuove forme previste dall'art.30 c.4 e seguenti della Legge;

- che la trasformazione dei Consorzi preesistenti, nella nuova forma prevista dall'art. 2 c.2 e 31 c.4 della Legge, avviene attraverso la stipula di una convenzione da approvarsi a

maggioranza assoluta dei consiglieri di ciascun Ente, unitamente all'approvazione dello statuto consortile;

- che i Comuni consorziati hanno accertato l'esistenza dei presupposti di ordine giuridico, economico, organizzativo e funzionale indicati dalle norme, e pertanto tutti gli attuali soggetti facenti parte del Consorzio hanno espresso la volontà di non procedere alla sua soppressione, bensì di trasformarlo secondo lo spirito e la lettera della Legge;

- che, pertanto, la volontà comune di conservare il Consorzio esistente, sia pure trasformato secondo i disposti della Legge, implica la stipula di una convenzione per sostanziare l'accordo associativo e di un nuovo statuto che tenga conto delle innovazioni legislative e delle clausole convenzionali dettanti la disciplina dei rapporti fra i Comuni associati;

Tutto ciò premesso

fra i sopra citati Comuni si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1

Il servizio

a) - per la provvista e la gestione del ciclo di produzione e recapito alle singole reti comunali distributive dell'acqua per usi multipli. Per il Comune di Seminara relativamente alla frazione di S.Anna.

b) - per la corretta gestione dei terreni costituenti i campi acquiferi consortili dei Comuni di Palmi - Melicuccà e Seminara (relativamente alla frazione di S.Anna).

c) - per il controllo, trattamento e difesa delle risorse idriche dall'emungimento al rilascio ai punti di raccolta prima della distribuzione, finora svolto in forma associata dai Comuni stessi nell'ambito del territorio di rispettiva competenza, viene continuato nel nuovo Ente derivato dalla cooperazione intercomunale.

ART. 2

Per il fine indicato dal precedente articolo 1, l'attuale "Consorzio Acquedotto VINA di PALMI - MELICUCCA' e SEMINARA (relativamente alla frazione di S.Anna)" è trasformato in Consorzio secondo le norme dettate dagli artt. 273 e 32 della Legge.

ART. 3

Il Consorzio, così trasformato, conserva la denominazione di "Consorzio Acquedotto VINA"; il Consorzio (per l'innanzi così più brevemente denominato) è dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto, approvato, insieme alla presente convenzione, dai Consigli dei Comuni costituenti il Consorzio stesso a norma della Legge.

ART. 4

Il servizio principale, indicato dal precedente articolo 1, lettera a , viene espletato sino alla distribuzione agli utenti finali, incluse le operazioni di allacciamento, installazione, controllo dei contatori, lettura, fatturazione e riscossione.

ART.5

Il Consorzio durerà sino al 31 dicembre 2043; potrà cessare anticipatamente a seguito di deliberazione dei Comuni consorziati rappresentativi dei due terzi delle quote di partecipazione.

Alla scadenza del termine sopra fissato, la durata del Consorzio potrà essere prorogata per altri trent'anni e così di seguito, a meno che due anni prima di ogni scadenza non sia intervenuta esplicita rinuncia di uno o più Comuni titolari di quote di partecipazione, ferme restando sia la verifica dell'esistenza dei presupposti di ordine tecnico e finanziario che ebbero a legittimare la costituzione del Consorzio sia la conseguente modifica della presente Convenzione circa le quote di partecipazione.

ART. 6

Trascorso un terzo della durata inizialmente stabilita per il Consorzio, ognuno dei Comuni può chiedere, entro il mese di Giugno, ed ottenere di recedere, a far tempo dal 1° gennaio dell'anno successivo, purchè intervenga il consenso dell'Assemblea consorziale espresso col voto favorevole di almeno i due terzi delle quote di partecipazione.

Verificata la permanenza dei presupposti di ordine tecnico e finanziario che ebbero a legittimare la costituzione del Consorzio, i restanti Comuni, con la stessa maggioranza prescritta dalla Legge per la costituzione, procederanno a ridefinire la ripartizione di cui al successivo articolo 9.

Le conseguenze della cessazione del Consorzio o del recesso di qualcuno dei Comuni sono disciplinate dai successivi articoli.

ART. 7

La richiesta di ammissione al Consorzio da parte di un altro Comune richiede - una volta verificata e confermata l'esistenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimarono la costituzione del Consorzio - l'approvazione di una convenzione aggiuntiva, con la contestuale ridefinizione, su proposta dell'Assemblea consorziale, del riparto di cui all'articolo 9.

ART. 8

Il capitale sociale è costituito da beni immobili e mobili attualmente di proprietà del disciolto Consorzio.

La Pianta organica dell'attuale Consorzio (Allegato "A") s'intende trasferita al nuovo Consorzio.

ART. 9

Ciascun Ente associato partecipa alla gestione consortile e si accolla l'onere finanziario dall'attività di essa, secondo le seguenti quote percentuali: Palmi 40/49 - Melicuccà 7/49 - Seminara 2/49.

L'effettiva potestà d'intervento di ciascun Ente nei processi decisionali in sede di assemblea viene correlata in misura proporzionale alla quantificazione dell'accollo finanziario sopportato.

Eventuali utili di gestione, eccedenti le quote riservate, sono ripartiti nei tempi e con le modalità fissati nello statuto in misura percentuale pari alla quota di partecipazione di ciascun soggetto associato".

ART. 10

Il Consorzio informa la propria attività a criteri di economicità nonché ai principi di efficacia e di efficienza, con l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Nei costi vanno ricomprese le quote che dovranno essere fissate in misura non inferiore all'interesse legale, calcolato sul patrimonio netto aziendale.

ART. 11

In caso di perdite d'esercizio, oltre ai prelevamenti del fondo di riserva, i Comuni, su richiesta del Consorzio, dovranno provvedere ad appositi stanziamenti sui propri bilanci in misura proporzionale alle quote di partecipazione.

ART. 12

I Comuni consorziati ai quali spetta di determinare le finalità e gli indirizzi dell'attività del Consorzio, esprimono la propria volontà e le proprie

direttive nell'ambito dell'Assemblea consorziale, composta dai rappresentanti dei Comuni nella persona del Sindaco o di un suo delegato, ciascuno con peso pari alla quota di partecipazione.

Nel regolamento dovrà essere prevista la copertura assicurativa degli amministratori contro i rischi connessi all'espletamento del mandato.

Inoltre dovranno essere richiamate le norme riguardanti l'esercizio di pubbliche funzioni connesse al mandato di amministratore locale dettate dalla normativa applicabile.

ART. 13

L'Assemblea elegge il Consiglio di Amministrazione e ne approva le proposte degli atti principali previsti dallo Statuto.

I Comuni esercitano la vigilanza e la verifica della gestione attraverso l'Assemblea consorziale.

Questa si riunirà, oltre che nelle sedute ordinarie per l'approvazione dei bilanci, del rendiconto e dei risultati della gestione, anche in sedute straordinarie per iniziativa del Presidente dell'Assemblea, a richiesta del Consiglio di Amministrazione o di un quinto delle quote di partecipazione.

ART. 14

Ciascun consigliere dei Comuni consorziati ha diritto di ottenere, in ogni momento, dal Consiglio di Amministrazione per tramite del suo Presidente, tutte le informazioni ritenute necessarie sull'andamento gestionale del Consorzio.

Il Consorzio può consultare, tramite le rispettive Giunte Municipali, i Comuni consorziati quando lo richieda l'importanza delle questioni da affrontare.

ART. 15

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i singoli Comuni consorziati e fra essi ed il Consorzio, saranno decise da un Collegio di tre arbitri nominati uno per ciascuna delle parti interessate ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo dai due nominati o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale, adito dalla parte più diligente.

Il Collegio giudicherà "pro bono et aequo" ed il lodo avrà valore di sentenza fra le parti.

Le spese saranno anticipate dalla parte più diligente e seguiranno la soccombenza.

Il Consorzio mantiene tutti i diritti, ragioni, azioni, autorizzazioni, servitù, licenze e concessioni inerenti i beni conferiti dal preesistente "Consorzio Acquedotto VINA", nonché i contratti di utenza, assumendo nel contempo i correlativi obblighi.

ART.16

I rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie sono disciplinati dall'art. 30 dello Statuto.

Gli atti fondamentali previsti dall'art.20 dello Statuto saranno trasmessi ai Comuni Consorziati per come previsto dall'art. 40 dello Statuto a cura del Direttore.

Gli accordi qui stabiliti trovano recepimento e conclusione nello Statuto del Consorzio.

Tale Statuto, approvato da ciascun Consiglio dei Comuni interessati, viene allegato alla presente convenzione per costituirne parte integrante e sostanziale.

ART.17

Tutti gli adempimenti relativi alla costituzione del nuovo Consorzio ed alla regolarizzazione della posizione amministrativa, fiscale, ecc., sono espletati dal Segretario del preesistente Consorzio.

La presente convenzione verrà rogata per ministero del Segretario Generale del Comune di Palmi.

per il Comune di Palmi F.to Ennio Gaudio

per il Comune di Melicuccà F.to Emanuele Antonio Oliverio

per il Comune di Seminara F.to Massimo Signorelli